

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»

[COM(2017) 38 final – 2017/0013 (COD)]

(2017/C 345/18)

Relatore: **Brian CURTIS**

Consultazione	Consiglio, 20.2.2017 Parlamento europeo, 1.2.2017
Base giuridica	Articoli 114 e 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Sezione competente	Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente
Adozione in sezione	15.6.2017
Adozione in sessione plenaria	5.7.2017
Sessione plenaria n.	526
Esito della votazione (favorevoli/contrari/astenuti)	139/0/4

1. Conclusioni e raccomandazioni

1.1. Il CESE ritiene che la modifica della direttiva in questione sia opportuna e necessaria per evitare ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza nell'UE.

1.2. Il CESE osserva che sono state realizzate un'ampia consultazione dei portatori di interesse e una valutazione d'impatto, i cui risultati si riflettono nella proposta della Commissione.

1.3. Il CESE sostiene l'esclusione degli organi a canne dall'ambito di applicazione della direttiva per motivi sia economici che culturali; questo contribuirà ad evitare una perdita stimata del 90 % dei posti di lavoro del settore e perdite annue fino a 65 milioni di EUR entro il 2025.

1.4. Il CESE è favorevole all'esclusione delle macchine mobili non stradali alimentate da un dispositivo a trazione dall'ambito di applicazione della direttiva. In questo modo si sosterrà lo sviluppo industriale del settore, eliminando la distorsione nel trattamento delle macchine.

1.5. Il CESE ritiene che, per conseguire la principale priorità della gerarchia dei rifiuti, ossia la prevenzione dei rifiuti, la direttiva da sola non sia sufficiente. Per realizzare gli obiettivi stabiliti, il CESE raccomanda l'utilizzo combinato della direttiva sulle restrizioni all'uso di determinate sostanze pericolose (RoHS), della direttiva sulla progettazione ecocompatibile e della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

2. Osservazioni generali

2.1. *Motivi e obiettivi della proposta*

2.1.1. La direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) stabilisce le norme sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Le disposizioni della direttiva RoHS 2 si applicano a tutte le AEE immesse sul mercato dell'UE a prescindere dal fatto che siano prodotte nell'Unione o in paesi terzi. La direttiva RoHS 2 interessa principalmente i fabbricanti, gli importatori e i distributori di AEE nonché i clienti che acquistano AEE.

2.1.2. La direttiva RoHS 2 affronta la principale priorità della gerarchia dei rifiuti, ossia la prevenzione dei rifiuti. La prevenzione dei rifiuti comprende misure volte a ridurre il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. La riduzione della quantità di sostanze pericolose nei rifiuti elettrici ed elettronici agevola la gestione di tali rifiuti. Promuove il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio dei materiali usati, sostenendo così l'economia circolare.

2.1.3. La direttiva RoHS 2 è necessaria per evitare gli ostacoli agli scambi e la distorsione della concorrenza nell'UE, che potrebbero verificarsi in caso di disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle AEE. Essa contribuisce anche alla protezione della salute umana e a un recupero e a uno smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti elettrici ed elettronici.

2.1.4. La direttiva RoHS 2 è una rifusione della precedente direttiva RoHS 2002/95/CE (RoHS 1). Entrambe le direttive hanno incentivato una riduzione dei materiali pericolosi in tutto il mondo: vari paesi, tra cui Cina, Corea e Stati Uniti, hanno elaborato una legislazione simile alle direttive RoHS. La direttiva RoHS 2 ha introdotto nuove definizioni e ampliato l'ambito di applicazione per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo. L'impatto di tali disposizioni è stato valutato con la proposta della Commissione nel 2008. Tuttavia la direttiva RoHS 2 ha introdotto anche altre modifiche: l'ambito di applicazione aperto attraverso una nuova categoria 11: «Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie». Queste modifiche mirano a rendere la direttiva applicabile a tutte le AEE (ad eccezione delle apparecchiature che sono esplicitamente escluse), ampliando il concetto di AEE basato su una nuova definizione della dipendenza dall'energia elettrica. Le disposizioni con ambito di applicazione aperto non sono state valutate nello specifico al momento dell'inserimento nella direttiva RoHS 2.

2.1.5. La Commissione ha il compito di valutare la necessità di modificare l'ambito di applicazione della direttiva in merito all'ambito di applicazione aperto introdotto dalla rifusione del 2011. La Commissione ha effettuato tale valutazione e ha individuato una serie di questioni relative all'ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 che devono essere affrontate per evitare che la normativa abbia effetti indesiderati. In mancanza di una proposta della Commissione, dopo il 22 luglio 2019 si verificherebbero i seguenti problemi:

- il divieto di operazioni sul mercato secondario (ad esempio rivendita, mercato dell'usato) per le AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione. Si tratta del cosiddetto «arresto forzato»,
- la sospensione della possibilità di utilizzare pezzi di ricambio per riparare un sottoelemento di un'AEE che rientra nel nuovo ambito di applicazione legalmente immessa sul mercato prima di tale data,
- la disparità di trattamento (che esercita un effetto distorsivo) delle macchine mobili non stradali collegate a cavi rispetto ad altre macchine identiche alimentate da una batteria o da un motore (attualmente escluse dall'ambito di applicazione della direttiva RoHS),
- il divieto de facto dell'immissione di organi a canne sul mercato dell'UE (perché non conformi alla direttiva RoHS a causa del piombo utilizzato per produrre il suono desiderato).

Questi quattro problemi potrebbero avere conseguenze sul mercato dell'UE, sui fabbricanti e sui cittadini e determinare un impatto economico, ambientale, sociale e culturale negativo.

La proposta della Commissione affronta pertanto i problemi che non possono essere risolti con la sostituzione di una sostanza o le esenzioni e gli orientamenti, ad esempio per categorie specifiche di prodotti con costanti problemi di conformità o nei casi in cui le disposizioni sull'ambito di applicazione generino distorsioni di mercato, vale a dire:

- operazioni sul mercato secondario per le AEE della direttiva RoHS 2 che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 1,
- pezzi di ricambio per le AEE della direttiva RoHS 2 che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 1,
- macchine mobili non stradali con dispositivo a trazione collegate a cavi,
- organi a canne.

La proposta verte anche sugli insegnamenti tratti dall'attuazione della direttiva RoHS 2, in linea con i suoi obiettivi generali e gli obblighi di chiarezza giuridica.

2.2. Valutazione d'impatto

2.2.1. La relazione della Commissione sulla valutazione d'impatto afferma che il ripristino del mercato secondario e l'aumento della disponibilità di pezzi di ricambio per determinate AEE avranno le conseguenze positive seguenti:

- una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi sia per le imprese, comprese le PMI, che per gli enti pubblici,
- ulteriori opportunità di mercato date alle industrie di riparazione e ai rivenditori secondari,
- un impatto sociale positivo, anche per gli ospedali dell'UE, che consentirebbe di risparmiare circa 170 milioni di EUR dopo il 2019, grazie al mantenimento della possibilità di rivendere e acquistare dispositivi medici di seconda mano,
- vantaggi ambientali in termini di riduzione della produzione complessiva di rifiuti: la possibilità di prorogare l'uso di AEE ne rimanderà il fine vita e lo smaltimento, posticipando la generazione di rifiuti pericolosi (RAEE). Nella maggior parte dei casi l'impatto ambientale della produzione di pezzi di ricambio aggiuntivi è trascurabile rispetto al vantaggio di mantenere in uso l'intera apparecchiatura. Questa misura impedirà la creazione di oltre 3 000 tonnellate di rifiuti pericolosi all'anno nell'UE e favorirà l'iniziativa sull'economia circolare. Il prolungamento del ciclo di vita delle AEE porterebbe anche a ulteriori risparmi di energia e di materie prime.

3. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

3.1. Affrontando le operazioni sul mercato secondario, la proposta intende ripristinare la piena coerenza della direttiva RoHS 2 con i principi generali della normativa dell'UE sui prodotti.

3.2. La direttiva RoHS 2 consente alle AEE che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 1, ma che non sono conformi alla direttiva RoHS 2, di continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. Tuttavia, dopo tale data, la prima immissione sul mercato e le operazioni sul mercato secondario (ad esempio la rivendita) delle AEE non conformi saranno vietate. Le AEE interessate da questo arresto forzato delle operazioni sul mercato secondario sono i dispositivi medici, gli strumenti di monitoraggio e di controllo e altre AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione. Questo ostacolo alle operazioni sul mercato secondario non è coerente con l'armonizzazione generale della normativa dell'UE in materia di prodotti. Per questo motivo la Commissione propone di eliminare l'arresto forzato delle operazioni secondarie di mercato.

3.3. La direttiva RoHS 2 stabilisce un'eccezione (alla restrizione generale di determinate sostanze) per i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità dei gruppi di AEE che rientrano gradualmente nel suo ambito di applicazione. Tuttavia non sono elencate le AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo. Ciò comporta l'impossibilità di utilizzare pezzi di ricambio dopo il 22 luglio 2019 e una disparità di trattamento ingiustificata. La Commissione propone pertanto di introdurre una disposizione specifica per escludere i pezzi di ricambio dalla restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 che sono state immesse sul mercato dell'UE.

3.4. La direttiva RoHS 2 elenca dieci tipologie specifiche di apparecchiature che sono escluse dalle disposizioni relative all'ambito di applicazione aperto. Una tipologia di apparecchiature escluse («macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale») comprende solo le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo. Questa disposizione fa sì che tipologie di macchine altrimenti identiche siano soggette a due diversi regimi normativi solo a causa di una diversa alimentazione (a bordo o esterna). La Commissione propone di modificare la definizione di «macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale» in modo da comprendere anche le macchine con dispositivo a trazione.

3.5. La Commissione propone inoltre di inserire gli organi a canne nell'elenco delle apparecchiature escluse a causa della mancanza di alternative per sostituirli.

3.6. Nella direttiva RoHS 2, le esenzioni alla restrizione delle sostanze dovrebbero avere una durata limitata stabilita.

3.7. L'articolo 5, paragrafo 5, non stabilisce un termine specifico per la decisione della Commissione in merito alle domande di nuove esenzioni, ma la Commissione dispone dei sei mesi prima della scadenza dell'esenzione per decidere in merito alle domande di rinnovo di un'esenzione; questo periodo di tempo si è dimostrato insufficiente nella pratica. Visto l'obbligo secondo cui una domanda di rinnovo deve essere presentata al massimo 18 mesi prima della scadenza

dell'esenzione, la fissazione di questo termine significa che la Commissione deve prendere la propria decisione in merito alle domande di rinnovo delle esenzioni in vigore entro dodici mesi dalla presentazione della domanda, a meno che circostanze specifiche giustifichino un termine diverso. Il rispetto di questo termine è di fatto impossibile a causa delle diverse fasi procedurali obbligatorie necessarie per valutare una domanda di rinnovo. Pertanto dovrebbe essere eliminata la disposizione che stabilisce un termine per la decisione della Commissione in merito alla domanda di rinnovo delle esenzioni.

4. Coerenza con le altre normative dell'UE

4.1. Le modifiche previste nell'attuale proposta non influiscono sull'approccio fondamentale della direttiva RoHS 2 e la sua coerenza con altre normative. La direttiva RoHS 2 e il regolamento REACH sono coerenti in termini di interazione strategica.

4.2. La direttiva RoHS 2 è coerente anche con la restante legislazione in materia di prodotti, quale la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. Altre normative dell'UE, ad esempio in materia di dispositivi medici o di salute e sicurezza sul lavoro, possono contenere obblighi indipendenti relativi alla fase di utilizzo delle AEE, ma non vi sono sovrapposizioni con la direttiva RoHS 2.

Bruxelles, 5 luglio 2017

Il presidente
del Comitato economico e sociale europeo
Georges DASSIS
